



# COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n° 27 del 12 aprile 2024

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 258 DEL TUEL.**

\*\*\*\*\*

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 11:00 nella delegazione Municipale di Mirto Crosia, si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE** nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Novembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Prof.ssa Maria NARDO - Professoressa universitaria	Componente	X	
Dr. Eustachio VENTURA - Dottore Commercialista	Componente	X	

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Crosia, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.11.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il citato D.P.R. in data 12.12.2022 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Prof.ssa Maria Nardo e Dott. Eustachio Ventura;

#### Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31/12/2021);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;

#### Preso atto:

- che lo stesso articolo 258 prevede che **entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata** e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

#### Considerato:

- che a seguito della verifica dei dati contabili dell'Ente, finalizzata all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2021 e dalla revisione straordinaria dei residui passivi ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993, il responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato all'Organo Straordinario di liquidazione l'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2021, riaccertati con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24 febbraio 2022, per la verifica dei debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;
- che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ha ritenuto doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art. 258, comma 3, del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire, transattivamente, le pretese creditorie, anche periodicamente;

**Rilevato che:**

- alla data odierna la massa passiva comprensiva delle somme iscritte a residuo e delle somme extra residui provenienti dalle istanze di ammissione, ammontano ad euro 3.812.756,53;
- all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL, spese diverse, spese per il personale dell'Ente, spese per consulenze specialistiche ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 200.000,00;
- ad oggi la situazione debitoria può essere così rappresentata ammonta sommariamente ad euro 4.012.756,53;

**Dato atto che:**

- in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria delibazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati, e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, ha già evidenziato con deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2023 della competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, per le obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 2021, anno precedente all'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune di Crosia, gestendoli separatamente dalla massa passiva;
- appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL;

- con determinazione n. 50 del 06 aprile 2023, la Responsabile del Settore Finanziario ha determinato il fondo di cassa da trasferire all'OSL che ammonta ad € 1.859.109,88, di cui sono stati riversati € 1.362.850,78 e restano da riversare € 496.259,10;
- a tutt'oggi, malgrado richiesta effettuata con nota prot. n. 6437, del 24/03/2023 e successive, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;
- tutti i residui attivi dell'Ente, supportati oltre che dai presupposti normativi anche da atti amministrativi conseguenti sono stati posti in esecuzione;
- tutti gli accertamenti tributari per pregresse annualità soggette a regime prescrizione sono stati poste in essere;
- in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Crosia comporta l'impegno a garantire a questa Commissione risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno presunto sopra rilevato;

**Preso atto che:**

- la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che *"...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;
- nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che *"...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. .... è in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione"*;
- nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *"il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo"*, si afferma che *"Questa procedura, non sempre applicata dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ..."*;

**Ritenuto che:**

- in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

**Dato atto** che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

**Visto** il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

**Visto** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

alla luce di tutto quanto sopra visto, premesso e considerato all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
- 2) **DI PROPORRE** alla Giunta Comunale di Crosia, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) **DI RICHIEDERE** all'Amministrazione Comunale di Crosia l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta **entro 30 giorni dalla data della notifica** della presente, con l'impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione che verranno successivamente, a istruttoria effettuata, quantificate;
- 4) **DI INCARICARE** il Settore Finanziario della notifica di copia della presente deliberazione al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale di Crosia;
- 5) **DI INCARICARE** il Settore Finanziario della trasmissione di copia della presente deliberazione:
  - Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Risanamento Enti Dissestati – Roma;
  - Al Sig. Prefetto di Cosenza;
  - Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
  - Al Revisore dei Conti del Comune di Crosia;

6) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.


\*\*\*\*\*

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Dr. Domenico GIORDANO

Prof.ssa Maria NARDO

Dr. Eustachio VENTURA



\*\*\*\*\*

COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI CROSIA, IN DATA \_\_\_\_\_, AL N. \_\_\_\_\_ PER RIMANERVI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Crosia, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE